



Registro Scritture Private n. 904

COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

Contratto per l'affidamento del servizio di rimozione veicoli fino a 35 quintali di peso complessivo a pieno carico, trasporto e custodia degli stessi, per il periodo dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. CIG n. Z4E1C88D36

- SIOPE 1332 -

Repubblica Italiana

L'anno duemiladiciassette (2017) questo giorno diciassette (17) del mese di febbraio, nella Residenza Municipale con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge.

Premesso che:

- con determinazione a contrattare n. 2287 del 15 dicembre 2016 del Dirigente Corpo Polizia Municipale, veniva approvato l'impegno di spesa di € 36.000,00, Iva inclusa, necessario per l'affidamento del servizio di rimozione veicoli fino a 35 quintali di peso complessivo a pieno carico, trasporto e custodia degli stessi, per il periodo di anni due, decorrenti dall' 1 gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018, regolarmente finanziato con imputazione alla voce 1031.305.01, impegni n. 2017/00219 e n. 2018/00085;

- con la suddetta determinazione venivano approvati gli atti necessari per procedere all'affidamento del servizio mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, aggiudicando il servizio alla ditta che avrà offerto il maggior aggio percentuale sull'importo incassato dal Comando Polizia Locale con riferimento al servizio le cui spese, come



previsto nel disciplinare di gara, sono a carico del cittadino, ovvero Rimozione veicoli in sosta d'intralcio, Blocco dei veicoli, Recupero veicoli incidentati, Rimozione e custodia veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo;

- Responsabile del presente procedimento è il dott. Giorgio Fuligno – Dirigente Settore Corpo Polizia Municipale;

- il presente procedimento è così codificato: CIG n. Z4E1C88D36 ;

- a seguito di selezione effettuata in data 22 dicembre 2016, si perveniva alla aggiudicazione provvisoria a favore della ditta Autoservices S.r.l. di Truffa Simonetta, con sede in Fano (PU), via Toniolo n. 5, come risulta dal relativo verbale;

- che ai fini dell'efficacia del contratto sono state effettuate con esito positivo le seguenti verifiche sulla documentazione presentata dalla ditta:

- visura della C.C.I.A.A., effettuata tramite collegamento informatico;

- ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 210/2002, convertito dalla legge n. 266/2002, è stato acquisito il DURC on line , dal quale risulta che la Ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;

- ai sensi dell'art.83 comma 3 lett e) del D.lgs. 159/2011 e s.m.i non è necessario acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del richiamato decreto legislativo;

- divenuta efficace la suddetta aggiudicazione, con determinazione n. 2491 del 30 dicembre 2017, del Dirigente Corpo Polizia Municipale, si procedeva all'aggiudicazione definitiva del presente servizio, alla suddetta ditta Autoservices S.r.l. di Truffa Simonetta, con sede in via Toniolo n. 5 - 61032 Fano (PU), con un aggio a favore del Comune pari al 38% degli introiti;

- che ai sensi dell'art. 76 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione

definitiva è stata comunicata in data 25 gennaio 2017, all'altra ditta concorrente;

-che l'Avviso di aggiudicazione è stato pubblicato all' Albo Pretorio on-line, dal 25 gennaio 2017;

Tutto ciò premesso:

T R A

il dott. Giorgio Fuligno, nato a Cattolica (RN) il 15 ottobre 1953, che interviene nel presente atto in qualità di Comandante Corpo Polizia Municipale del Comune di Fano e Dirigente del medesimo Settore, in virtù del Provvedimento Sindacale n. 44 del 30 luglio 2014, in rappresentanza e per conto dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 107, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

E

la sig.ra Simonetta Truffa, nata a Fossombrone (PU) il 16 febbraio 1968 e residente in Villa Croce – Via delle Fonti n. 5 – 61029 Canavaccio Urbino (PU), codice fiscale TRFSNT68B56D749H, la quale interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della ditta Autoservices S.r.l. di Truffa Simonetta, con sede in via Toniolo n. 5 61032 Fano (PU), come risulta dalla visura telematica del Certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pesaro e Urbino, agli atti del Comune di Fano,

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto delle prestazioni, durata ed ammontare dell'appalto

Il dott. Giorgio Fuligno, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Fano che rappresenta, affida in appalto alla ditta Autoservices S.r.l. di Truffa

Simonetta, con sede in Via Toniolo n. 5 – 61032 Fano (PU), il servizio di rimozione veicoli fino a 35 quintali di peso complessivo a pieno carico, che ha offerto un aggio pari al 38% a favore del Comune degli introiti derivanti da:

- 1) Rimozione veicoli in sosta d'intralcio;
- 2) Blocco dei veicoli;
- 3) Recupero veicoli incidentati;
- 4) Rimozione e custodia veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo.

L'appalto avrà la durata di anni due con decorrenza 1 gennaio 2017 e scadenza 31 dicembre 2018, con eventuali adeguamenti ISTAT annuali.

L'Amministrazione, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di richiedere all'Affidatario lo svolgimento delle prestazioni di cui al contratto, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinato, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

L'importo contrattuale ammonta presuntivamente ad € 29.508,20 (euro ventinovemilacinquecentootto virgola venti centesimi), IVA esclusa ed è comunque legato al numero delle prestazioni effettivamente rese dall'Affidatario e che pertanto il servizio in questione ha le caratteristiche indicate all'art. 165 del D.Lgs. n. 50/2016 quanto a rischio operativo in ragione della variabilità dei ricavi.

Art. 2 – Documenti facenti parte integrante del contratto

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione del presente contratto, le parti di comune accordo, rinviano al contenuto e tenore dei seguenti documenti:

- a) Determinazione a contrattare n. 2287 del 15 dicembre 2016 del Dirigente



Comandante Corpo Polizia Municipale;

b) Disciplinare per il servizio di rimozione veicoli;

c) Verbale di gara;

d) Determinazione n. 2491 del 30 dicembre 2017 del Dirigente Polizia Municipale, di aggiudicazione definitiva ed efficace.

Art. 3 – Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio consiste:

a) interventi di rimozione e/o spostamento di veicoli in sosta regolare a richiesta del personale del Corpo di Polizia Municipale per motivi di sicurezza, ordine ed interesse pubblico, nei casi contingibili ed urgenti, come previsto dall'articolo 2, comma 2 del D.M. 401/1998;

b) il soccorso gratuito dei veicoli in avaria in dotazione al Corpo di Polizia Locale.

Inoltre l'affidamento concerne il prelievo dei veicoli coinvolti in incidenti stradali non rimossi dal conducente né sottoposti a sequestro giudiziario e che sia opportuno rimuovere dalla sede stradale.

Rientra nell'affidamento del servizio anche la eventualità di avere a disposizione del Comando Polizia Locale uno o più carri attrezzi con relativo autista in occasione di:

a) svolgimento di particolari manifestazioni o nel contesto di specifiche attività d'istituto;

b) attività del Comando di Polizia Locale finalizzate alla formazione professionale dei neo-assunti nel Corpo;

c) attività del Comando di Polizia Locale con lezioni di educazione stradale impartite nei plessi scolastici di ogni ordine e grado.

Infine, all’Affidatario potrà essere richiesto anche l’intervento per il prelievo, trasporto e custodia dei veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo, quando non sia possibile affidarli direttamente in custodia al proprietario/violatore: resta inteso che, qualora la Prefettura di Pesaro ed Urbino ripristini la figura del custode acquirente, attualmente decaduta, quest’ultimo subentrerà automaticamente all’Affidatario.

I servizi sono dettagliatamente descritti nel Disciplinare che fa parte integrante del presente contratto.

Art. 4 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L’Aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., impegnandosi per i pagamenti, che dovranno riportare l’indicazione del CIG n. Z4E1C88D36, ad utilizzare unicamente conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, a commesse pubbliche, pena la nullità assoluta del presente contratto.

Art. 5 – Modalità di pagamento

Il Concessionario riconosce al Comune di Fano - Comando Polizia Locale, quale corrispettivo per la concessione del servizio, una percentuale sulle somme pagate dall’utente al Comando stesso pari all’aggio offerto del 38% e quale compenso per lo svolgimento del servizio avrà diritto alla differenza risultante da tale decurtazione dell’aggio sul riscosso.

Più precisamente, ogni trimestre il Concessionario fatturerà al Comando Polizia Locale le proprie spettanze derivanti dallo svolgimento del servizio in concessione ovvero Rimozione veicoli in sosta d’intralcio, Blocco dei veicoli, Recupero e custodia veicoli incidentati, Rimozione e custodia veicoli sottoposti

a sequestro o fermo amministrativo, che dovranno essere direttamente decurtate dell'aggio offerto in sede di aggiudicazione del servizio.

La fatturazione dovrà essere in formato elettronico in ottemperanza al D.M. n. 55 del 03.04.2013 e del D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014.

L'Amministrazione Comunale, come da disciplina del D. Lgs. n. 192/2012, "*Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*", si impegna a corrispondere gli importi dovuti nel termine di giorni trenta (30) dal ricevimento delle relative fatture se non rifiutate per irregolarità.

Il pagamento delle fatture è comunque subordinato all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Art. 6 – Responsabilità

L'amministrazione Comunale è in ogni caso esonerata da qualunque spesa di risarcimento dei danni subiti dai veicoli nel corso delle operazioni di rimozione (carico e scarico, trasferimento, deposito, custodia del veicolo) o blocco e da ogni responsabilità relativa a tutti gli inconvenienti e danni che possono derivare a terzi (persone, animali, cose).

L'Affidatario, pertanto, solleva il Comune da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, indennizzi o quant'altro possa trarre origine direttamente o indirettamente dall'attività oggetto del servizio, sia nei confronti del proprietario del veicolo, sia dei suoi aventi causa, sia di terzi, rimanendo il Comune interessato soltanto nei procedimenti contravvenzionali a norma di legge.

L'Affidatario del servizio dovrà stipulare apposita:

- 1) Polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, prevista dall'art.2043 del Codice Civile, per un massimale non inferiore a €. 1.549.370,69 per ogni

veicolo da impiegare per la rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. , nel rispetto dei massimali previsti dall'art.4 D.M. 04/09/1998, N. 401;

2) Polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2043 del codice civile, per eventuali danni arrecati sia nel blocco che nella custodia dei veicoli che copra tutti i rischi connessi all'esercizio delle attività oggetto della presente concessione e che deve comprendere le ipotesi di danneggiamento per atti vandalici, incendio e furto. Detta Polizza dovrà prevedere la copertura dei danni arrecati indipendentemente dalla loro entità minima (non è ammessa la franchigia).

Qualora ne venga ravvisata la necessità da parte dell'Amministrazione concedente, il concessionario dovrà consentire l'eventuale presenza a bordo dei propri veicoli, per l'intero tragitto, di operatori della Polizia Locale incaricati dello svolgimento degli adempimenti formali e del controllo della regolarità della procedura, assumendosi ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni per gli operatori eventualmente presenti a bordo.

Art. 7 – Risoluzione per inadempimento

Fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento del danno, il contratto si intende risolto qualora si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) per mancato inizio della gestione del servizio in parola entro i termini comunicati dal Comando Polizia Locale;
- b) per rifiuto o revoca delle autorizzazioni o licenze necessarie per l'esercizio dell'attività;
- c) per sopravvenuta impossibilità in capo al concessionario di adempiere ai propri obblighi, quando il luogo o i mezzi non siano più idonei al servizio cui



sono diretti;

- d) per inosservanza delle disposizioni attinenti alla disciplina del servizio e derivanti dalle condizioni di concessione, da norme di legge o regolamenti;
- e) per mancanza o perdita dei requisiti minimi richiesti al Concessionario, di cui all'art. 354 del D.P.R. N. 495/92 – Art.80 Legge n.50/2016 - e le altre norme di settore;
- f) per reiterati rifiuti o ritardi nell'adempimento dell'obbligazione.

Nei casi sopra descritti di risoluzione, il concedente provvederà a dare debito preavviso al concessionario, diffidandolo dal permanere nel proprio comportamento inadempiente, con espresso monito che, in caso contrario il contratto si intenderà risolto.

Art. 8 – Penali

Il Concessionario è tenuto ad eseguire i servizi con diligenza e puntualità.

In caso di riscontrata irregolarità nella esecuzione del servizio o di violazione e/o inadempimento delle disposizioni del presente contratto e nel disciplinare, potranno essere applicate le seguenti penalità:

- 1) riconsegna del veicolo rimosso senza nulla osta della Polizia Locale: € 1.000,00 per il primo episodio ed € 2.000,00 per ogni episodio successivo);
- 2) immotivato e ingiustificato ritardo rispetto al tempo di intervento previsto di 30 minuti; € 150,00 per il primo episodio e € 300,00 per ogni episodio successivo;
- 3) mancata reperibilità di personale addetto alla depositaria nei casi di reperibilità disciplinati dal disciplinare:
-€ 200,00 per il primo episodio ed € 400,00 per ogni episodio successivo;
- 4) omessa e perdurante violazione ad ogni altra disposizione prevista nel

disciplinare:

-€ 150,00 per il primo episodio ed € 300,00 per ogni episodio successivo.

Gli inadempimenti di cui sopra sono valutati in contraddittorio dal Comando di Polizia Locale sulla scorta di dichiarazione resa dal Concessionario.

La contestazione degli inadempimenti avverrà a mezzo PEC.

Il Concessionario dovrà produrre le proprie controdeduzioni entro 8 giorni dal ricevimento della nota di addebito.

In caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni e/o di omissione di invio delle medesime nel termine previsto, l'Amministrazione Comunale procederà all'esecuzione della penale.

Qualora il Concessionario non provveda nei tempi assegnati al pagamento della penale comminatagli, il relativo importo sarà trattenuto in sede di liquidazione delle spettanze.

Art. 9 – Riscossioni e tariffe

Il Concessionario, quale sostituto dell'Amministrazione concedente, nei rapporti con gli utenti interessati, è tenuto ad osservare rigorosamente quelli che sono gli obblighi derivanti dalla normativa di cui all'art.1766 Codice Civile e seguenti, salvo quanto stabilito dal Disciplinare.

A carico dei proprietari dei veicoli e/o dei soggetti aventi la disponibilità dei mezzi bloccati, rimossi e/o da rimuovere si applicheranno le tariffe di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1998 n.401, recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi per i servizi di rimozione di veicoli, rivalutate con gli aumenti ISTAT, che con il presente atto il concedente stabilisce per ogni intervento e per ogni giorno di custodia, come più avanti riportato. La tabella delle tariffe dovrà essere esposta al pubblico presso il Comando di Polizia

Locale.

Per quanto concerne il prelievo e/o la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo si farà riferimento alle tariffe indicate nell'apposito decreto annualmente emesso dalla Prefettura di Pesaro ed Urbino.

Il Comando Polizia Locale provvede direttamente alla riscossione delle tariffe indicate nel disciplinare per i servizi descritti al paragrafo n. 3, lettere A), B), E) e G) , ovvero Rimozione veicoli in sosta d'intralcio, Blocco dei veicoli, Recupero veicoli incidentati, Rimozione e custodia veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo, rilasciando la relativa quietanza in triplice copia: una copia deve essere consegnata all'utente, una copia deve essere inviata al Concessionario ed una trattenuta dal Comando di Polizia Locale per la contabilità.

L'addetto del Comando inoltre deve redigere il verbale di avvenuta restituzione del veicolo consegnato all'interessato o a persona da lui delegata che provi il titolo alla restituzione, verbale che deve riportare le generalità del ritirante e gli estremi di un documento d'identità valido esibito dallo stesso nonché i dati relativi al veicolo: tale verbale va redatto in triplice copia, una è consegnata all'utente, una è destinata al Concessionario e la terza è trattenuta agli atti del Comando.

Ai sensi dell'articolo 215, secondo comma, del Codice della Strada, il veicolo sarà trattenuto fino ad avvenuto rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia: a dette spese si applica il comma 3 dell'art. 2756 del codice civile. Nell'ipotesi di alienazione del veicolo, prevista dal 4° comma dell'articolo 215 del Codice della Strada, da eseguirsi su attivazione del Comando del Corpo di Polizia Locale ai sensi della normativa vigente, il prezzo ricavato serve alla

soddisfazione della sanzione pecuniaria e delle spese di rimozione e custodia.

Art. 10 – Tariffe per rimozione veicolo in sosta d'intralcio

Al fine di una corretta applicazione delle tariffe, da parte del concessionario si individuano le seguenti definizioni:

-Rimozione: intervento del carro recupero con effettiva rimozione del veicolo.

-Mancato aggancio «totale»: intervento del carro recupero sul posto, senza iniziare alcuna operazione di carico.

-Mancato aggancio «parziale»: intervento del carro recupero sul posto, iniziando le operazioni di carico che sono poi interrotte dall'arrivo del conducente o del proprietario del veicolo.

-Chiamata senza aggancio: intervento del carro recupero che giunge successivamente all'arrivo del conducente o proprietario del veicolo.

Le voci relative alle tariffe da applicarsi da parte del concessionario, ai sensi del D.M. 4 settembre 1998, n. 401, devono essere considerate e conteggiate, secondo i diversi casi sopra descritti che si possono configurare nell'espletamento del servizio, come di seguito indicato:

-Rimozione: a) diritto di chiamata; b) operazioni di carico e scarico; c) indennità chilometrica di andata e ritorno. Eventuale maggiorazione (notturno o festivo) applicata sui punti «a», «b», «c».

-Mancato aggancio totale: a) diritto di chiamata; c) indennità chilometrica di andata e ritorno. Eventuale maggiorazione (notturno o festivo) applicata sui punti «a», «c».

-Mancato aggancio parziale: a) diritto di chiamata; b) operazioni di carico e scarico; c) indennità chilometrica di andata e ritorno. Eventuale maggiorazione

(notturno o festivo) applicata sui punti «a», «b», «c».

-Chiamata senza aggancio: a) diritto di chiamata; c) indennità chilometrica di andata e ritorno. Eventuale maggiorazione (notturno o festivo) applicata sui punti «a», «c».

Le tariffe da applicare (IVA 22% esclusa) sono le seguenti, distinte per massa del veicolo:

A) Per rimozione di veicoli (velocipedi, ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli) di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t.:

a) diritto di chiamata	€ 14,10
b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	€ 21,14
c) indennità chilometrica (€/Km 3,03) dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo di intervento e, quindi, al luogo di deposito, calcolata forfettariamente per 12 Km di percorrenza -	€/Km 3,03 x 12 Km € 36,36

B) Per rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t.:

a) diritto di chiamata	€ 17,62
b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	€ 35,24
c) indennità chilometrica (€/Km 3,52) dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo di intervento e, quindi, al luogo di deposito, calcolata forfettariamente per 12 Km di percorrenza -	€/Km 3,52x12 Km € 42,24

C) Per la rimozione dei veicoli condotta in orario notturno (dalle 22,00 alle 06,00) o giornata festiva, si applica l'aumento del 30% sulle tariffe previste ai punti A) e B). In caso di rimozione notturna in giornata festiva si applica un solo aumento.



D) Per la rimozione contestuale di più veicoli nello stesso luogo ovvero in zone contigue, il diritto di chiamata e l'indennità chilometrica, previsti, a seconda dei casi, alle lettere A) e B) del presente articolo, devono essere suddivise per il numero di veicoli rimossi. La tariffa riguardante le operazioni connesse al carico ed allo scarico deve essere corrisposta per ciascun veicolo.

E) Qualora l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione stessa, quindi se il veicolo ancora non è stato agganciato la cifra da corrispondere sarà quella relativa al diritto di chiamata; se invece le operazioni di aggancio sono già state eseguite dovrà essere corrisposto l'importo del diritto di chiamata e quello per le operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo oltre all'indennità chilometrica.

F) Per la custodia presso il luogo di deposito dei veicoli rimossi sono individuate le seguenti tariffe (IVA esclusa) per giorno o frazione di giorno:

Velocipedi, Ciclomotori e Motoveicoli

per i primi 90 giorni	€ 2,06
per il periodo successivo	€ 1,31

Autoveicoli massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t

per i primi 90 giorni	€ 2,74
per il periodo successivo	€ 1,72

Autoveicoli massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t.

per i primi 90 giorni	€ 3,44
per il periodo successivo	€ 2,20

G) L'indennità chilometrica deve sempre essere calcolata forfettariamente per 12 (dodici) Km di percorrenza

- TARIFFA PER IL BLOCCO DEL VEICOLO (“Bloccaruote”)

SPECIFICA TARIFFA (IVA esclusa) per tutti i veicoli	Tariffa diurna feriale (06,00-20,00)	Tariffa notturna o festiva (maggiorazione del 30%)
Operazione di blocco veicolo con attrezzo a chiave e rimozione blocco	€ 40,00	€ 52,00
Diritto di chiamata	€ 14,10	€ 18,33
indennità chilometrica (€/Km 3,03) calcolata forfettariamente per 12 km	€ 36,36	€ 42,27

- AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE E PUBBLICITA'

Le tariffe sopraindicate, come previsto dall'art.3 del D.M.401/1998, sono aggiornate all'inizio di ogni anno secondo le previsioni di cui all'art. 397, comma 4 del D.P.R. N.495/1992, come modificato dall'art. 224 del D.P.R. 610/1996, in misura non superiore all'intera variazione, accertata dall'ISTAT , dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nota al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 11 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. La cessione del credito deve essere preventivamente, pena nullità, autorizzata dalla stazione appaltante e, solo in tal caso, dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione debitrice.

Art. 12 - Art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013

Il Responsabile di Settore che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta aggiudicataria dell'appalto, ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.2013, dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dipendente comunale ha ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile.

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza del codice di comportamento adottato dal Comune di Fano approvato con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 e pubblicato sul sito www.comune.fano.ps.it – sezione Amministrazione trasparente.

Art. 13 - Art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 14 - Clausola di risoluzione anticipata in caso di sopraggiunte Convenzioni Consip.

Ai sensi e per effetto dell'art.1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n.95, come convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n.135, il Comune di Fano si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale

comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto anche conto dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. Ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.488, successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.a. delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all'art.26,co.3 della Legge 23/12/1999 n.488.

Art. 15 – Trattamento dati personali

Il Comune di Fano, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto e quelli contenuti negli atti indicati al precedente art. 2), esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 16 – Spese

Le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, sono a totale e definitivo carico della ditta Autoservices S.r.l. di Truffa Simonetta.

Art. 17 – Disposizioni di carattere fiscale

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA.

Le parti danno atto che il loro Codice Fiscale e Partita IVA sono i seguenti:

- Autoservices S.r.l. di Truffa Simonetta – n. 01453380410;
- Comune di Fano – n. 00127440410.

Letto, confermato e sottoscritto.



Comune di Fano
Dott. dott. Giorgio Fuligno

La Ditta
sig.ra Simonetta Truffa

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)